

La marcatura CE nei D.P.I. utilizzati nei cantieri edili

Tutti i DPI devono essere dotati di marcatura CE. Il produttore deve rilasciare la “dichiarazione di conformità” di cui al D.Lgs n°475/92. Il medico competente assume il ruolo di “primo attore” nella scelta dei DPI. – Al datore di lavoro le maggiori responsabilità .

di **Salvatore Esposito** – Esperto in materia di Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro –
U.P.G.-

Parlare in generale dei dispositivi di protezione individuale, è una impresa ostica sia per la vastità degli stessi, che per la complessità di alcune norme che regolamentano la materia. Infatti già i produttori, dovendo realizzare DPI di qualità, spesso si trovano in difficoltà ad interpretare i contenuti di alcune norme che sono carenti soprattutto per ciò che riguarda la destinazione d'uso. I datori di lavoro a loro volta, devono districarsi, nella scelta dei DPI più idonei ed adeguati, tra le varie tipologie esistenti sul mercato. Cercherò pertanto di trattare in modo semplice il problema dei D.P.I. poiché dalla esperienza “sul campo” ho potuto accertare, anche se con motivazione diverse, che vi è molto disinteresse all'utilizzo dei DPI con gravi responsabilità da parte dei datori di lavoro, ma molte volte anche da parte dei lavoratori. Da una indagine effettuata su 100 cantieri edili, in 33 comuni del territorio dell'A.S. 1 di Paola (Cosenza), è risultato che circa l'85% degli addetti ai lavori viola le norme relative all'utilizzo dei D.P.I., ciò è dovuto soprattutto alla mancanza di cultura della sicurezza. Il non rispetto della normativa di che trattasi molte volte è causa degli infortuni sul lavoro, spesso mortali.

Già dal 1955 il legislatore aveva previsto, con il D.P.R. 547/55, che i lavoratori dovevano fare uso dei mezzi di protezione personali appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate. Nel corso dei successivi anni sono state emanati altri D.P.R., D.Lgs e circolari ministeriali per migliorare la qualità dei D.P.I. e responsabilizzare i datori di lavoro, dirigenti e preposti al rispetto della normativa in materia. Gli ultimi tre decreti, in ordine di tempo, che regolamentano i DPI nel campo dell'edilizia sono: il D.Lgs 475/92, il D.Lgs 626/94 e ss.mm. e il D.M. 2 Maggio 2001. Tali decreti hanno come denominatore comune lo stesso argomento, ma trattano tematiche diverse. Il D.Lgs 475/92 stabilisce le regole per la progettazione e per la loro costruzione al fine di consentire al fabbricante di poter garantire i requisiti essenziali di salute e di sicurezza. Il D.Lgs 626/94 e ss.mm. nel Titolo IV tratta dei requisiti dei DPI, i criteri per l'individuazione e l'obbligo di uso. Detto decreto responsabilizza, senza ombra di dubbio, il datore di lavoro sulla scelta dei DPI, sul mantenimento in efficienza, nonché sulla informazione e formazione circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico degli stessi. In ultimo il D.M. 2 Maggio 2001 che con l'art.1 approva i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI relativi alla protezione dell'udito, delle vie respiratorie e degli occhi, riportati negli allegati 1,2 e 3. Si fa rilevare che il D.M. 2 Maggio 2001 scaturisce a seguito dell'art.45 comma 2 lettera a) del D.Lgvo 626/94 e ss.mm. che recita:” *Il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica: i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI*”. Su cosa sono i DPI, l'art.40 del D.Lgs 626/94 e ss.mm. sancisce che “ *si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di*

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo". I DPI, secondo la normativa vigente, sono divisi in tre categorie. Alla prima appartengono quei DPI che devono proteggere l'operatore dai rischi di danni fisici di lieve entità; alla seconda tutti quei DPI che non rientrano nella prima e terza e alla terza, infine, appartengono quei DPI destinati a salvaguardare l'operatore dai rischi di morte o di lesioni gravi. Non bisogna dimenticare che tutti i DPI devono essere dotati di marchio CE nonché accompagnati dall'attestato di conformità alla vigente normativa ai sensi del D.Lgs 475/92.

I D.P.I. UTILIZZATI IN CANTIERE E RIFERIMENTI NORMATIVI.

Nei cantieri edili i D.P.I. che vengono utilizzati sono relativi alla:

- **Protezione del capo.** Tutti i lavoratori che operano sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati nonché durante il montaggio e lo smontaggio di armature, devono essere provvisti di casco di protezione. Si fa rilevare che soprattutto quando gli operai sono esposti a specifici pericoli di offesa per caduta di materiale dall'alto, è d'obbligo l'uso del casco così come stabilito dall'art. 381 del DPR 547/55. Nei cantieri è necessario l'utilizzo del casco anche quando si lavora in fossati, trincee e pozzi. Con il passare degli anni, il miglioramento dei prodotti fa sì che in commercio vi siano caschi leggeri e resistenti al fine di ridurre il disagio all'uso. E' doveroso precisare che anche le persone che accedono in cantiere, anche se non lavoratori, devono portare il casco di protezione del capo.



- **Protezione degli occhi.** Per la protezione degli occhi i lavoratori possono utilizzare occhiali a stanghette, occhiali a maschera o far uso di schermi facciali a secondo del tipo di lavoro a cui sono esposti. Infatti in cantiere possono essere eseguiti lavori di saldatura, operazioni di sabbiatura, lavori di scalpellatura e intonaci. In questi tipi di lavoro gli occhiali o schermi facciali sono l'unico mezzo disponibile per evitare seri infortuni molto spesso causa di invalidità. L'art. 382 del DPR 547/55 impone ai lavoratori, che sono esposti al pericolo di offesa agli occhi, l'utilizzo di idonei occhiali o schermi appropriati. La maggior parte delle lesioni oculari che si verificano in edilizia, sono di natura meccanica. Tali lesioni possono essere provocate da piccoli corpi estranei che colpendo l'occhio in modo violento danneggiano la cornea e nei casi più gravi anche il cristallino e la retina. Se il corpo estraneo è entrato nell'occhio senza rimanervi infisso, esso può essere estratto utilizzando ovatta o tramite un lavaggio d'acqua. Nel caso in cui il corpo estraneo rimanga infisso nell'occhio è necessario che l'infortunato sia accompagnato al più vicino pronto soccorso affinché si provveda alla sua rimozione.



- **Protezione delle mani.** L'art. 383 DPR 547/55 stabilisce che quando si devono eseguire lavori che presentano specifici pericoli di tagli, punture, abrasioni alle mani, i lavoratori devono essere muniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione. I guanti devono essere idonei contro le perforazioni, i tagli e le vibrazioni. In edilizia questi DPI devono essere usati anche per proteggere la pelle dagli oli minerali, utilizzati come fluidi disarmanti, che possono essere causa di dermatiti. Si fa rilevare



che molti lavoratori utilizzano i guanti anche per proteggersi dal cemento che spesso provoca “ l’eczema del muratore “.

- **Protezione dei piedi.** Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di punture, schiacciamento , i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Le scarpe antinfortunistiche da utilizzare nei cantieri edili devono essere dotate di suola imperforabile, nonché antisdrucciolevole per evitare scivolamenti. Esse devono inoltre essere dotate di puntale per evitare rischi dovuti a schiacciamento per caduta di carichi o utensili di lavoro. L’art.384 DPR 547/55 precisa che tali calzature devono potersi sfilare rapidamente se si eseguono lavori in cui esistono pericoli di ustioni o di causticazioni..



*Scarpe con
puntale in
acciaio con
suola*

- **Protezione all’apparato uditivo.** Nei cantieri edili, le più comuni fonti di rumore sono provocate dalle macchine quali dumpers, escavatori, seghe circolari e attrezzature come martelli elettrici, pistole sparachiodi, scalpelli pneumatici etc. L’art. 24 del DPR 303/56 prevede, nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, l’adozione dei provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l’ intensità. Per debellare o ridurre la rumorosità è necessario che all’acquisto delle macchine e delle attrezzature venga valutato il livello di rumorosità che le stesse producono. Nella fattispecie, ha notevole importanza anche la manutenzione che viene effettuata periodicamente sulle macchine e sulle attrezzature al fine di mantenerle in buono stato di efficienza come stabilito dall’art.374 DPR 547/55. Non bisogna cullarsi sul fatto che i lavoratori, per evitare i rischi che comporta l’esposizione al rumore (ipoacusia) possono far uso dei DPI. Infatti le cuffie antirumore e i tappi auricolari, possono essere consigliati per rumorosità intense e di breve durata, per cui l’uso dei DPI è un rimedio temporaneo a tale problema. Nei cantieri edili , dove è possibile, è consigliabile realizzare percorsi separati per pedoni e automezzi poiché chi utilizza cuffie o tappi auricolari, se non di ottima qualità, potrebbero non percepire i segnali acustici di avvertimento, specialmente quando si effettuano manovre di retromarcia. Ecco perché è necessario effettuare le più opportune scelte per i DPI di protezione all’apparato uditivo al fine di consentire all’utente di percepire i segnali acustici di avvertimento o di pericolo .



*Cuffia
Anti-rumore*

- **Cinture di sicurezza.** Nei lavori che espongono a rischi di caduta dall’alto (presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui muri in demolizione), quando non sia possibile disporre di impalcati di protezione o di parapetti, bisogna fare uso di idonee cinture di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta. L’art. 10 DPR 164/56 precisa che la fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie. La fune deve essere di lunghezza tale da limitare la caduta a non oltre m 1,50. Le cinture di sicurezza fanno parte dei DPI di 3^a categoria per cui i lavoratori devono essere formati ed informati circa l’uso delle stesse. Si fa rilevare che su ogni



*Cintura di
sicurezza*

elemento della cintura devono essere impressi il nome del fabbricante, l'anno di costruzione e l'altezza di caduta libera massima ammessa.

- **Maschere respiratorie.** L'art.387 del DPR 547/55 obbliga i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazione pericolose di polveri ad utilizzare maschere respiratorie o altri idonei dispositivi . Le polveri presenti nei cantieri edili possono essere di vario tipo, le più nocive sono quelle contenenti silice o amianto. Le polveri di silice possono essere presenti nei materiali di demolizione di manufatti in cemento e calcestruzzo. I lavoratori possono essere esposti alle polveri soprattutto nelle operazioni di caricamento manuale delle betoniere. E' necessario pertanto che utilizzino le maschere respiratorie per evitare che l'inalazione delle polveri, soprattutto se contenenti silice, possa causare l'insorgere di malattie quali bronchite cronica e silicosi. Per quanto riguarda le polveri contenenti fibre di amianto è necessario attenersi a quanto stabilito dall'allegato 4 del D.M. 6 Settembre 1994



Maschere di protezione contro le polveri da cemento

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro che deve, ai sensi dell'art. 43 D.Lgs 626/94 e ss.mm. , “...valutare, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato....” molte volte può trovarsi in serie difficoltà poiché ci sono in circolazione attestati di certificazione dai quali risulta impossibile o difficile identificare il modello del DPI , specialmente quando il prodotto proviene da paesi “esteri “. Ecco perché il datore di lavoro non deve cullarsi sul fatto che i DPI che acquista hanno il marchio CE e quindi il prodotto è di massima sicurezza. E' necessario pertanto accertarsi anche se il prodotto è accompagnato dall'attestato di conformità alla vigente normativa e in particolar modo al D.Lgs 475/92 . Il datore di lavoro deve inoltre verificare che le note informative (istruzioni per l'uso) che accompagnano i DPI siano scritte in lingua italiana e che contengano tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione dei dispositivi di protezione. Il datore di lavoro, ai sensi dell'art.43 del D.Lgs 626/94 e ss.mm. deve inoltre “individuare le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di : entità del rischio; frequenza dell'esposizione del rischio; caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; prestazione del D.P.I.”.

Al datore di lavoro, come è già stato detto in premessa, il D.Lgs 626/94 e ss.mm. riserva altre incombenze, infatti è suo obbligo: “.....provvedere che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti.....destinare ogni DPI ad un uso personale.....informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge.....rendere disponibile nell'unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI....assicurare una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.”

Pertanto, il datore di lavoro, nella elaborazione del documento della valutazione dei rischi ,deve valutare attentamente se tali rischi possano essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione o eliminati con provvedimenti alternativi; in caso contrario, ricorrere all'uso dei DPI .

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 626/94 e ss.mm. , i lavoratori sono diventati un tassello importante nella gestione della sicurezza poiché coinvolti in prima persona. Infatti, questi devono collaborare con il datore di lavoro e comunicare allo stesso qualsiasi difetto o inconveniente riscontrato nell'utilizzo dei DPI messi a loro disposizione. L'art.44 del D.Lgs 626/94 e ss.mm. obbliga i lavoratori ad “ *utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.*” I lavoratori devono, inoltre, avere cura dei DPI messi a loro disposizione e non apportarvi modifiche di propria iniziativa. Al termine della giornata lavorativa i lavoratori “ *seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.*”

IL MEDICO COMPETENTE

Sembra strano, ma se il datore di lavoro ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 626/94 e ss.mm. “ *....individua le caratteristiche dei DPI.....le condizioni in cui un DPI deve essere usato.....destina ogni DPI ad un uso personale.....*”, che funzione svolge il medico competente ? Il medico competente , nella scelta dei DPI, assume un ruolo di primo attore dal momento in cui l'art.42 D.Lgs 626/94 e ss.mm. sancisce che “ *i DPI devono tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore*”. Infatti è il medico competente che , in collaborazione con il datore di lavoro, predispone l'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. Infatti uno dei momenti essenziali della sicurezza del lavoro è costituito dall'organizzazione del controllo sanitario affidato al medico competente. A questi viene demandato un gran numero di attribuzioni con ampi poteri decisionali. I DPI devono possedere idonee qualità tecniche soprattutto di comodità, adattabilità e tollerabilità poiché essi devono essere indossati dai singoli lavoratori .Per questo motivo è il medico competente che provvede a determinare il tipo di DPI che ogni singolo lavoratore deve adoperare, informando e formando gli stessi sui rischi dai quali i DPI li proteggono e spiegando loro le funzioni e le modalità di azione attraverso le quali i DPI, se usati correttamente, sono ottimi mezzi di protezione.Quanto innanzi esposto viene anche sancito dall'art.17 del D.Lgs 626/94 e ss.mm.

CONCLUSIONI.

La normativa vigente in materia di sicurezza e soprattutto il D.Lgs 626/94 e ss.mm. individua nel datore di lavoro il responsabile della scelta dei DPI e di tutta la documentazione adeguata a supporto degli stessi .Il datore di lavoro deve pertanto accertarsi che i DPI scelti devono essere idonei ed adeguati ai rischi evidenziati nella valutazione degli stessi. Al momento, tutti gli operatori del settore hanno percepito che è necessario un “riordino “ tra le varie normative relative ai DPI, affinché le direttive europee si possano adeguare alle esigenze dei produttori e degli utilizzatori . E' necessario pertanto , elaborare delle norme che oltre ad indicare la qualità dei DPI ne definiscano anche i vari utilizzi a cui gli stessi possono essere adibiti. Nell'attesa, è doveroso da parte degli organismi di controllo non abbassare la guardia e quindi vigilare sulla corretta applicazione delle normative esistente , affinché i DPI possano avere quei requisiti essenziali per la sicurezza dei lavoratori.